



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

ORDINANZA N° 23

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

- con D.P.C.M. in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- il Presidente della Regione Molise ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 dell'8/3/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, nonché la n. 17 del 4.4.2020 concernente ulteriori specifiche misure per il territorio del Comune di Venafro;

- con D.P.C.M. in data 08/03/2020, con D.P.C.M. del 9/3/2020, D.P.C.M. dell'11/3/2020 e D.P.C.M. del 22/3/2020, nonché con ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020 e ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/3/2020, nonché con D.P.C.M. del 1° aprile 2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

PREMESSO, altresì, che:

- come da tradizione della collettività Venafrana, il giorno di Lunedì in Albis (cd. Pasquetta) vengono popolati i fondi di Venafro e, in particolare, gli uliveti in località "Campaglione", allo scopo di trascorrere una giornata festosa all'insegna dell'aggregazione e del divertimento collettivo mediante la consumazione di un pranzo all'aperto;
- tale tradizione prevede il ripetersi della scampagnata nella giornata del Martedì in Albis;

CONSIDERATO che le disposizioni statali e regionali adottate per contenere la diffusione del contagio nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica vietano l'effettuazione dei menzionati eventi tradizionali del Lunedì e Martedì in Albis;

RITENUTO, tuttavia, di dovere introdurre ulteriori disposizioni che vietino ogni comportamento che possa favorire e/o indurre la violazione delle predette disposizioni, ivi compreso l'accesso e il transito lungo la stradina di accesso alla loc. "Campaglione" e lo stazionamento e/o il bivacco su ogni terreno, per qualunque ragione, sui fondi situati nella medesima località, fatta eccezione per gli

usi non procrastinabili, definiti come di seguito, e ciò per le superiori esigenze di tutela della salute pubblica;

VISTO il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm. ii.;

ORDINA

- 1) nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile 2020 sono vietati la circolazione e il transito, sia con qualunque veicolo o mezzo sia a piedi, lungo il tratto della stradina montana che attraversa la località "Campaglione";
- 2) sull'intero territorio comunale, nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile 2020 è vietato lo stazionamento e/o il bivacco, per qualunque ragione, sui terreni propri e/o di terzi, ad eccezione delle aree pertinenziali rispetto all'abitazione principale, in cui lo stazionamento è consentito ai soli cittadini ivi residenti entro i limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19;
- 3) in deroga ai divieti di cui ai precedenti punti, è consentito, da parte degli aventi titolo, il transito e/o lo stazionamento per il tempo strettamente necessario a provvedere a non procrastinabili esigenze di alimentazione e cura di animali che siano tenuti presso i predetti fondi, fermi sempre i limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

DISPONE

i contravventori saranno puniti:

- per le violazioni di cui al punto 1), ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), ove contemplate;
- per tutte le altre, mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

A V V E R T E

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00, salvo le più gravi conseguente punite ai sensi dell'art. 452 del Codice Penale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Comando Carabinieri Forestali di Venafro, all'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, dalla Residenza Municipale, addì 10 aprile 2020.

IL SINDACO

f.to Avv. Alfredo Ricci